



**Coordinamento Regionale
FLP Ecofin Agenzie Fiscali
Emilia-Romagna**



Bologna, 24 febbraio 2017

Segreteria Regionale Bologna

***Chiarimenti su sanzioni in materia di
presenze/assenze – Not in my name***

Trasmetto in allegato la risposta della FLP alla comunicazione della Direzione Regionale del 20 febbraio con cui è stata inviata la bozza della direttiva “Indirizzi operativi in ordine alle modalità di accertamento delle violazioni ed ai criteri per una corretta individuazione delle sanzioni in materia di presenze/assenze del personale – Specificazioni” per la condivisione e/o osservazioni da parte delle OO.SS.

Tutto nasce dalla nota del 23 novembre 2016, con cui la Direzione Regionale ha fornito indirizzi operativi sulle sanzioni in materia di presenze/assenze, e dalla relativa riunione sindacale del 19 dicembre in cui è emersa da parte delle OO.SS. la mancata condivisione di svariati aspetti della direttiva regionale e la preoccupazione per le ricadute derivanti dall’applicazione della stessa che ne hanno chiesto, con diverse sfumature, il ritiro e/o il riesame a seguito di confronto sindacale.

Pur apprezzando come positivo elemento nell’ambito delle relazioni sindacali regionali, la richiesta di condivisione attraverso contributi positivi e preventivi rispetto all’emanazione della nota di chiarimenti, la FLP ha manifestato le proprie critiche rispetto alla bozza inviata in quanto non risponde assolutamente a nessuna delle richieste di parte sindacale e, per certi versi, ripropone, aggravandole, le criticità della nota del 23 novembre che intendeva chiarire.

Infatti la bozza non fornisce alcun apporto positivo alla definizione del concetto di “luogo di lavoro” ai fini dell’individuazione del perimetro entro il quale il dipendente deve necessariamente garantire la propria presenza per l’espletamento della prestazione lavorativa.

Non chiarisce nemmeno cosa debba fare il lavoratore che si reca, occasionalmente o frequentemente, in “ambienti fisici esterni al luogo di lavoro” per ragioni lavorative, affinché non possa essere passibile di rilievi o contestazioni.



Ancora più problematica è quella parte della bozza che fornisce “*le seguenti precisazioni, anche con il contributo delle Organizzazioni sindacali:*

- ... *non necessariamente però può riscontrarsi, nel comportamento assunto dal dipendente ... [che non rispetta l’orario di lavoro], la fattispecie fraudolenta disciplinata dal D. Lgs. n. 116 del 20 giugno 2016”.*

Con evidente sottinteso assunto che un ritardo possa essere confuso e inteso come comportamento fraudolento che può determinare il licenziamento in 48 ore!

Per questo è stato chiesto di esplicitare nella stesura definitiva della bozza la mancata condivisione della FLP sia della direttiva del 23 novembre sia della nota esplicativa.

Sempre più preoccupanti però sono le posizioni oggi assunte da CGILCISLUIL (Salfi non pervenuto) che o non formulano alcuna osservazione in merito alla bozza o che ritengono condivisibili le precisazioni fornite o che si limitano a richiedere incontri nei vari luoghi di lavoro per definire congiuntamente il perimetro di applicazione delle norme sanzionatorie.

Ci sarebbe da chiedersi se veramente condividano l’idea che a fronte di un semplice ritardo qualcuno possa pensare di procedere alla sanzione del licenziamento, o forse se, e questo sarebbe ancora più grave, non abbiano nemmeno colto la grave responsabilità che si assumono nel condividere tali ipotesi.

Per questo prendiamo le distanze dalla direttiva, dalla nota di chiarimento e dai sindacati che le appoggiano.

Per questo diciamo che se questa è la linea che si vuole seguire, fatelo a nome vostro.

Not in my name!

Cordialmente,

Coordinamento Regionale
FLP Ecofin Agenzie Fiscali Bologna

